

Legge 27 dicembre 2002 n. 289

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2003)**

Art. 2

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

(Omissis)

9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

(Omissis)